

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - APPROVAZIONE NUOVO TESTO.

Su delega del Sindaco illustra l'argomento il Responsabile A.P.O. Finanziaria Sig. Revellino Rag. Roberto sottolineando come l'I.C.I. costituisca l'imposta più importante per l'Ente e come la recente Legge Finanziaria n. 296/2006 abbia apportato taluni aspetti innovativi sia in ordine all'organo competente alla sua determinazione (Consiglio Comunale) e sia in ordine alle modalità e tempi di pagamento. Nel dettaglio illustra le novità collegate alla riscossione coattiva del tributo, l'obbligo della dichiarazione per le modifiche che non costituiscano variazione di persone; quanto alle aree edificabili, anche la giurisprudenza consolidata sottolinea l'imposizione dell'area anche se semplicemente inserita in un P.R.G.C. adottato; la detrazione è legata, inoltre alla residenza e non più alla dimora. Il Responsabile medesimo provvede a replicare al quesito posto dal Consigliere Sig. Bonansea in merito alla esenzione dall'imposta a favore dei beni di proprietà di Istituti religiosi, nella fattispecie di quelli destinati al culto ed anche per le c.d. ONLUS.

Il Sindaco integra soffermandosi sulla circostanza che i terreni edificabili inseriti nello strumento urbanistico, a prescindere dall'approvazione regionale e nonostante il contesto ed i tempi, modalità e rischi di eventuali rimborsi, sono soggetti all'imposta, nell'immediato e non a "trasformazione dell'area" con applicazione del 50% dell'aliquota e con riserva di definizione dello strumento urbanistico. Ribadisce come gli elementi di applicazione siano dubbiosi da oltre cinque anni in ordine alla definizione del tipo di area in rapporto alla conferma dello strumento urbanistico. La Giurisprudenza – ribadisce – è prevalentemente ed inequivocabilmente orientata in tal senso con la conferma, attraverso il Decreto Bersani, che ribadisce la validità dello strumento urbanistico adottato dal Comune e, quindi, a livello di preliminare. Conseguentemente – continua il Sindaco – anche il regolamento comunale si uniforma alle disposizioni normative prevedendo rimborsi in caso di mancata approvazione, unitamente al riconoscimento degli interessi legali in misura di legge.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Segretario comunale ha espresso il proprio parere in merito alla conformità ai sensi dell'art.97 del T.U. n. 267/2000;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile del servizio ragioneria per quanto concerne la responsabilità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

SENTITA la Relazione del *Sindaco*;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 57 del 30.11.1998 – esecutiva – con la quale si adottava il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili" e successive modificazioni intervenute con deliberazioni consiliari n. 9 del 29.02.2000, n. 16 del 19.05.2005 e n. 39 del 31.05.2006, esecutive;

Visti:

- l'art. 37, commi 53, 54 e 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;

- l'art. 1, commi da 156 a 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
che hanno profondamente modificato le norme in materia di I.C.I.;

Ritenuto, in relazione alle norme sopra richiamate, di dover apportare alcune modificazioni, al regolamento comunale attualmente vigente;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, all'art. 7, testualmente recita:

“Art. 7 – Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;

Visto lo schema del nuovo regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;

Ritenuto, tale schema, corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;

Visto il Capo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

Visto il DD.Lgs. 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del

contribuente”;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali”;

Visto lo statuto comunale;

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig. Ballari il quale intende conoscere la relazione intercorrente con gli estimi catastali;

SENTITA la replica del rag. Revellino il quale precisa l'esclusività dei terreni agricoli e l'ininfluenza del valore di mercato;

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig. Bonansea il quale ricorda l'importanza del D.Lgs. 446/1997, la Legge n. 59 fino alle previsioni di cui alla Legge 296/2006 sottolineando come non vi sia stato un comportamento "vessatorio" da parte del Comune di Bricherasio nei confronti della cittadinanza/utenza; fa, altresì, riferimento specifico al certificato di destinazione originariamente trasformato e si dichiara fermamente contrario in quanto eccessivamente restrittivo e perché induce l'Amministrazione Comunale a ridurre poste di bilancio in modo non definitivo con il rischio di successiva rivisitazione, e di depauperare le risorse comunali nell'arco di tempo compreso tra l'adozione dello strumento urbanistico e la sua approvazione definitiva;

SENTITA la replica del Sindaco il quale precisa come l'Ente sia giuridicamente obbligato ad attenersi ai riferimenti normativi anche se limitata e ridotta è la possibilità di intervento da parte del Comune per riduzioni e/o esenzioni: l'utente ha, comunque, la facoltà di versare il tributo in funzione del valore da definire, secondo la tesi sostenuta a partire dall'anno 2000. Si tratta di un equilibrio non assoluto.

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig. Bonansea il quale sostiene la necessità di porre quesiti mirati in ordine al puntuale iter procedurale dichiarando, altresì, il proprio voto contrario a nome del Gruppo di appartenenza.

CON il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sig. Presidente:

PRESENTI:	12
VOTANTI:	12
ASTENUTI:	==

VOTI FAVOREVOLI: 11
VOTI CONTRARI: 1 (Bonansea)

DELIBERA

1. Di approvare, in esecuzione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I.” che si compone di n. 26 articoli e che, allegato al presente verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di abrogare, con effetto dal 01.01.2007, il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I.” approvato con deliberazione consiliare n. 57 in data 30.11.1998, esecutiva, e successive modificazioni;
3. Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2007;
4. Di inviare copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

Successivamente, considerata l'urgenza, con separata e ulteriore votazione, palesemente espressa per alzata di mano, e con il seguente risultato proclamato dal Sig. Presidente:

PRESENTI:	12
VOTANTI:	12
ASTENUTI:	= =
VOTI FAVOREVOLI:	12
VOTI CONTRARI:	= =

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4°) - del T.U. n.267/2000.

La lettura e l’approvazione della presente deliberazione sono rimesse alla prossima riunione del Consiglio Comunale.

RR/ra/BA/cl